



Comune di Modena

Rif. Prot. 159747 del 15/10/2018

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Oggetto: POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, Asse 4- Azione 4.6.4- Lavori di realizzazione di una Pista ciclabile Via Emilia Est – Stralcio A) relativa al tratto tra Via Fusco - Viale Caduti sul Lavoro.

Deliberazione della Giunta Comunale di Modena n. 453 del 04.09.2018 - Determinazione del Dirigente n. 1917 del 10.10.2018

Codice CIG 7650466443; CUP D91B17001310004

Validazione progetto prot. 132021/2018

Il Comune di Modena, con sede in via Scudari, 20 - Tel. 059/20311 - Fax 059/2032594 - indice una procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto.

1. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i. con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente bando di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La procedura aperta verrà esperita il giorno **16/01/2019 alle ore 9.30** presso la Residenza Municipale di questo Comune, via Scudari n. 20, in seduta pubblica.

2. Importo a base di gara: l'importo dell'appalto è di netti € 312.000,00, di cui € 301.411,41 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivo dei costi della manodopera di cui all'art. 23, co. 16, del Codice, che la stazione appaltante ha stimato in € 66.104,00) ed € 10.588,59 per oneri per adeguamento Piano di Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

L'importo di € 10.588,59 relativo agli oneri per la sicurezza di cui sopra non è soggetto a ribasso d'asta.

Classifica complessiva riferita all'intero appalto: II

CATEGORIA PREVALENTE	Classifica	Importo Lavori
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, ecc.	II	€ 312.000,00

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.

3. Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno fare pervenire all'Amministrazione Comunale - Ufficio Protocollo Generale - via Scudari, 20, per posta o a mano purché entro il termine perentorio del giorno **04/12/2018 alle ore 13,00**, un plico indicante gli estremi della gara e contenente quanto previsto al successivo paragrafo **14. "Norme di partecipazione"**, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo Generale. Non si darà, pertanto, corso al plico che non sia pervenuto entro il giorno e l'ora sopraindicati, quale termine perentorio per la presentazione delle offerte.

4. Soggetti ammessi alla gara: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando di gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Gruppo Europeo di Interesse Economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Tutti i documenti, dichiarazioni ed offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

5. Luogo di esecuzione: Modena, tratto tra Via Fusco e Viale Caduti sul Lavoro.

6. Caratteristiche tecniche: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Emilia Est, tra Via Fusco e Viale Caduti sul Lavoro, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

7. Termine di esecuzione: Il tempo utile per dare compiuti tutti lavori è fissato in giorni 126 (centoventisei) continui e naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini fissati verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 per mille dell'importo contrattuale.

8. Finanziamento: in parte con contributo europeo, in parte con contributo statale, in parte con contributo regionale ed autofinanziamento.

9. Stati di avanzamento lavori: Come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e ii., è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Verranno emessi stati di avanzamento lavori ogniqualvolta l'impresa raggiunga la somma di € 100.000,00 (centomila/00) al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente.

L'impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, nonché, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'obbligo di trasmettere, copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di forniture con posa, come previsto dall'art. 15 della Legge 180/2011.

Qualora l'impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi, così come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa affidataria corrisponde gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese appaltatrici senza alcun ribasso.

L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore le prestazioni da questi rese nei casi previsti dall'art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali imprese subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l'impresa si presume in regola.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e ii.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull'Appaltatore in forza del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto.

10. Requisiti di partecipazione

10.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B.)

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel [Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017](#) cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 3) (o conformemente ad esso)* da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n.6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "*Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali*" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione

in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informativo, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente bando di gara.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Modena.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

10.2 Requisiti di partecipazione di idoneità professionale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorziana.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

10.3 Requisiti di partecipazione di capacità "economica e finanziaria" e di "capacità tecniche e professionali"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

- Requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s .m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per il relativo importo.

- Requisiti di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e) f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii. di TIPO ORIZZONTALE:

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art.45, c.2, lett. d),del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o Geie, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

N.B.:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e classifiche di qualificazione nonché le percentuali di lavori che intendono eseguire.

- Partecipazione Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richiesta dal presente bando di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. In particolare si rimanda a quanto richiesto al successivo paragrafo 15.5.

11. Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. – (Allegato 2)* indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

11.1) Indicazione Terna di subappaltatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse **subappaltare** taluna delle c.d. "*attività maggiormente esposte a*

*rischio di infiltrazione mafiosa” deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta (compilando l'apposita **Sezione D** della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento” del D.G.U.E. - Allegato 2) **una terna di subappaltatori.***

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1) che si tratti di **subappalto** come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

2) che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora, l'affidamento di una delle attività sopra elencate di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando l'obbligo per il subaffidatario, dell'iscrizione nelle “White list” tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (*Allegato n. 2*) fornendo le informazioni richieste di cui alla Parte II^, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV^ ove pertinente e alla Parte VI^ come meglio dettagliato al successivo paragrafo 2.A). Inoltre ciascun subappaltatore, inoltre, dovrà dichiarare (con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ved. il successivo paragrafo 2.A).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti; in tale caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive delle concorrenza

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente bando di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

11. 2 Obbligo iscrizione alle “White list”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ved. elencazione sopraindicata).

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

12. Protocolli d'intesa e Nuovo Codice di Comportamento:

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 16.10.2012 ha approvato il Protocollo d'Intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale con le Associazioni Sindacali di categoria e le Organizzazioni imprenditoriali, disponibile sul sito <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>, che dovrà essere applicato nell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

[Ai lavori di cui al presente appalto verrà applicato il protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 31.03.2011 con la Prefettura di Modena e le relative linee guida approvate con deliberazione n. 705 del 16.12.2011, anch'essi scaricabili dal sito https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente.](https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente)

Infine al presente appalto si applica il Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 368 del 28/07/2015, consultabile e scaricabile all'indirizzo web <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>.

13. Offerte migliorative ammesse:

Come riportato all'art. 4-quater "Offerte migliorative ammesse" del capitolato Speciale d'Appalto, saranno accettate dalla Commissione giudicatrice offerte migliorative nei limiti dei seguenti aspetti, pur con il vincolo di garantire il pieno rispetto delle varie normative vigenti nelle rispettive materie di riferimento:

- limitate modifiche agli aspetti tecnici e materici richiesti;
- modifiche migliorative alle condizioni di manutenzione delle opere e degli elementi;
- modifiche migliorative alle condizioni di sicurezza da garantire nell'ambito di cantiere ed ai relativi aspetti organizzativi;
- Criteri minimi ambientali.

Si richiama per ogni specifica tecnica l'art. 4-ter "Criteri motivazionali" del capitolato speciale d'appalto e il successivo paragrafo **18. "Metodo di valutazione delle offerte"** del presente bando di gara nel quale sono precisate le prestazioni minimali oggetto di migliororia tecnica da presentare in sede di offerta.

14. Norme di partecipazione: I plichi esterni contenenti le offerte e la documentazione, **a pena di esclusione**, devono essere sigillati e devono pervenire entro la data di scadenza e con le modalità indicate al precedente paragrafo 3 "Modalità di partecipazione".

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto, GEIE) vanno riportati i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia che questi siano già costituiti sia se sono da costituirsi; ovvero il nominativo dell'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento; nonché l'impresa cooptata.

I plichi devono contenere al loro interno **n. 3 buste**, le quali devono essere sigillate in modo ermetico e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

“Busta A- Documentazione amministrativa”;

“Busta B – Offerta tecnica”;

“Busta C- Offerta economica”.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste e attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste. Si ribadisce, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti.

I documenti relativi alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta e quelli relativi alla parte economica e temporale dell'offerta devono essere inseriti in buste separate, debitamente sigillate, contenute all'interno del plico generale (esterno).

La mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnico-qualitativa **è causa di esclusione dalla gara**, in quanto comporta la violazione del principio di segretezza delle offerte.

La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, la seguente documentazione:
--

- 1.A) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo dell'offerta (*Allegato 1*);
- 2.A) DGUE "Documento di gara Unico Europeo" (*Allegato 2*);
- 3.A) Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i (*Allegato 3*);
- 4.A) Copia del PASSOE;
- 5.A) Cauzione provvisoria;
- 6.A) Copia pagamento tassa ANAC;
- 7.A) Copia del verbale di sopralluogo.

1.A) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo da Euro 16,00, corredata dalle dichiarazioni sottoriportate, redatta preferibilmente sulla falsariga del modello allegato (*Allegato n. 1*) e costituen-

te parte integrante al presente bando di gara, a cui deve essere allegata **copia fotostatica del documento d'identità** del dichiarante, in corso di validità (qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura) e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- *concorrente singolo*: legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- *concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.*: la domanda resa dalla mandataria/capogruppo dovrà essere sottoscritta anche da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE e contenere l'impegno sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In tale ipotesi alla domanda andranno allegate le fotocopie di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
- *concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito*: la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo o consorzio o GEIE già costituito;
Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere, le rispettive quote di partecipazione e le quote di esecuzione che verranno assunte.
- *imprese cooptate*: la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate;
- *consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016* : dal legale rappresentante del consorzio.
- *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i* :
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009: operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.Inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione come dettagliatamente indicata al successivo paragrafo 15 (sottoparagrafo 15.4);
- *avalimento*: legale rappresentante solo dell'impresa concorrente; inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione relativa all'impresa concorrente ed ausiliaria come dettagliatamente indicato al successivo paragrafo 16.

A corredo della domanda, **il concorrente dovrà dichiarare** – sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 – quanto segue:

- a) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori d'appalto (indicare categorie e classifiche).
- b) *(eventuale)*: di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 e di allegare la relativa copia della certificazione ovvero di essere in possesso delle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, co. 7, del D.L.vo. 50/2016 e di allegare le relative certificazioni;
- c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del Codice;
- d) ***in caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti (Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo)***: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE e che sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo alla seguente impresa;
- e) ***in caso di associazione temporanea o di consorzi o GEIE di cui all'art.45 comma 2 lettere d), e) e g) D.Lgs.50/2016***: di indicare le categorie che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte;
- f) ***Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) ***oppure*** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- g) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;
- h) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;
- i) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;

- j) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al presente bando di gara;
- l) di indicare i contratti collettivi che è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti e l'indicazione delle posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile; l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- m) di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- n) di dichiarare, come previsto all'art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, il/i nominativo/i del titolare/i/legale rappresentante/i, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti alla presente procedura aperta;
- o) di aver preso piena e integrale conoscenza dei Protocolli d'Intesa in materia di appalti pubblici e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 31.03.2011 con la Prefettura di Modena e le relative linee guida approvate con deliberazione della G.C. n. 705/2011 e consultabile sul sito www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente e di applicarne tutte le condizioni previste nell'esecuzione dei lavori del presente appalto;
- p) di accettare, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62, il Codice di comportamento del Comune di Modena approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 368 del 28/07/2015, scaricabile dal sito internet del Comune di Modena al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente> ;
- q) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

oppure

di autorizzare l'accesso a tutta la la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta “A” e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta “B” contenente l'offerta tecnica

2.A) Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione come Allegato n. 2 sul sito all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente> secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE andrà obbligatoriamente fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa. Si richiede comunque di inserire all'interno della medesima busta anche la copia cartacea.

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente bando di gara.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categorie e classifiche, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente bando)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, su supporto magnetico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, fornito anche in forma cartacea, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 3*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri;
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, su supporto magnetico, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, fornito anche in forma cartacea, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 3*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata.

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

- Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione e dovrà produrre la documentazione di cui al successivo punto 16 del presente bando di gara.

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 dell'art. 105 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 1.A) -lettera c) del presente bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3.A) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art.80, comma 3 del d.lgs. n.50/2016 da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite preferibilmente la compilazione dell'*Allegato n. 3* da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma. Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

4.A) Copia del documento "**PASSOE**" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, dal 19 agosto 2014 confluita nell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi obbligatoriamente al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

5.A) Costituzione della cauzione provvisoria che è pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto e cioè pari ad € **6.240,00** ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016.

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione provvisoria potrà essere prestata a scelta del concorrente nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93, come previsto dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) mediante versamento in contanti da prestare nei modi seguenti :
- pagamento da effettuarsi presso la UNICREDIT BANCA SPA, Sede di Modena (Tesoriere Comunale - Piazza Grande 40 Modena) muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato: TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA ;
 - versamento in contanti a mezzo Bonifico Bancario intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI MODENA C/O UNICREDIT BANCA SPA - Sede di Modena, Piazza Grande 40 - Modena
 - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT96 N 02008 12930 000000505918, indicando il versante e la causale: "**Cauzione per la procedura aperta dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile in Via Emilia Est – Stralcio A, tratto tra Via Fusco - Viale Caduti sul Lavoro;**
- c) mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

N.B.: In caso di presentazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa dovrà obbligatoriamente essere redatta in conformità allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, cui la copertura deve sempre essere adeguata.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, come previsto dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto stabilito dall'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. **La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**

Per le Imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia è

ridotto del 50%, **di cui si allega copia al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante.**

L'importo della garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016: in tal caso la ditta deve indicare le percentuali di riduzioni, **allegando le copie delle relative certificazioni.** La produzione di dette certificazioni è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si richiama l'art. 93, comma 7, del Codice che dispone che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; ovvero nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice al solo Consorzio.

Si richiede inoltre ai partecipanti, nell'eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al punto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a rappresentare la ditta, di quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il rimborso:

- a mezzo accredito su c/c postale fornendo il codice IBAN (spese a carico del rimborsato);
- a mezzo accredito su c/c bancario fornendo in codice IBAN.

Avvertenze:

Si precisa che la mancata costituzione della garanzia provvisoria costituirà **causa di esclusione**, mentre la mancata allegazione della prova della costituzione della garanzia provvisoria da inserire nella Busta A "Documentazione Amministrativa" costituirà irregolarità essenziale ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i, purchè la garanzia sia già stata costituita dal concorrente prima della presentazione dell'offerta secondo le modalità indicate al presente articolo. E' onere del concorrente dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

6.A) Pagamento della contribuzione all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione

I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità. Come previsto dalla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”, è stata attribuito alla presente gara il seguente codice identificativo (CIG): 7650466443 ed è prevista una quota di contribuzione da parte delle ditte che intendono partecipare alla presente gara pari ad € 35,00, secondo le entità economiche come aggiornate dalla suddetta deliberazione. **Il mancato versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Le ditte partecipanti dovranno effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi on line al “Servizio Riscossione Contributi”, seguendo le istruzioni disponibili a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul Servizio Riscossione Contributi;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

In caso di associazioni temporanee fra imprese, anche costituenti, il versamento dovrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazioni di imprese.

7.A) Attestazione di avvenuto sopralluogo

Ai sensi dell’art. 79, co. 2, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i, dal momento che le offerte possono essere effettuate soltanto a seguito di una visita dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori, i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, effettuare il sopralluogo obbligatorio, con l’assistenza dei tecnici incaricati esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- **08/11/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30;**
- **12/11/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30;**
- **22/11/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail: dario.di.vincenzo@comune.modena.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata del sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e **non oltre le ore 13,00 del giorno 19/11/2018.**

Il rispetto dei tempi sopraindicati e delle modalità concordate deve considerarsi tassativo ed inderogabile.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato o da un legale rappresentante della ditta o dal direttore tecnico della ditta medesima o da altro soggetto appartenente alla struttura dell'Impresa, munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.

All'atto del sopralluogo il legale rappresentante della ditta o il direttore tecnico, che potranno rappresentare in ogni caso una sola impresa dovranno presentarsi con il documento d'identità e con i documenti che consentano di verificare la qualità di legale rappresentante o di direttore tecnico.

Qualora il sopralluogo venga effettuato da un soggetto appartenente alla struttura dell'impresa (che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa), questi dovrà presentarsi con un documento d'identità e con la delega da parte del legale rappresentante della ditta, su carta intestata dell'impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore e con la quale dichiara che la persona incaricata appartiene alla struttura dell'impresa. E' ammessa la presentazione di procura notarile, purché la persona incaricata appartenga alla struttura dell'impresa, la cui appartenenza dovrà essere attestata dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, **già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati, purché munito della delega del mandatario.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, **da costituirsi**, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati, purché munito di delega di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

All'atto del sopralluogo si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi sottoscritto dal tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale e controfirmato dal rappresentante dell'impresa concorrente.

Il verbale di attestazione dovrà essere allegato ai documenti per partecipare alla gara all'interno della "BUSTA A – Documentazione amministrativa". Si precisa che la verifica dell'avvenuto sopralluogo sarà effettuato anche d'ufficio prima della seduta di gara.

Si puntualizza che, fermo restando l'obbligo, previsto **a pena di esclusione**, di effettuazione del sopralluogo, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, a condizione che risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità qui indicate.

15. Indicazioni per la partecipazione alla gara per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi, Imprese di rete, Imprese cooptate e per il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e per le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

15.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie non ancora costituiti

· Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**), **lett. g) Geie** del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i anche se **non ancora costituiti**.

In tal caso:

- dovrà essere presentata la **“Domanda di partecipazione alla gara” di cui al precedente punto 1.A)**, compilando preferibilmente lo schema allegato al presente bando di gara (**Allegato n. 1**), con l'indicazione in modo specifico delle seguenti dichiarazioni:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
 - le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/Geie e le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
(*ved. sempre Allegato 1*)
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o Geie dovrà distintamente compilare:
 - il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (Allegato 2), fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate al precedente punto 2.A);
 - l'**Allegato 3** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016”
- la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o Geie.

· E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi in raggruppamento o consorzio ordinario o Geie di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o Geie e le quote di esecuzione che verranno assunte, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

· Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie.

· Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i

consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

· Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

· Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

15.2 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie già costituiti

In tal caso:

- dovrà essere presentata la **“Domanda di partecipazione alla gara” di cui al precedente punto 1.A)**, compilando preferibilmente lo schema allegato al presente bando di gara (*Allegato n. 1*), con la dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione e le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*ved. sempre Allegato 1*).
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o Geie dovrà distintamente compilare:
 - il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)**, fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate al precedente punto 2.A);
 - l'**Allegato 3** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016”;
- dovrà allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*.

· E' fatto obbligo agli operatori economici che si sono riuniti in raggruppamento consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio le quote di esecuzione che verranno assunte, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

· Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

· Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

· Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

· Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

15.3 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) **devono:**

- presentare dichiarazione con l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- devono allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere:

- il **D.G.U-E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate al precedente *punto 2.A)*;

- l'**Allegato 3** "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."

· Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

· Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

· Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

15.4 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata **“Domanda di partecipazione alla gara” di cui al precedente punto 1.A)**, compilando preferibilmente lo schema allegato al presente bando di gara (*Allegato n. 1)*”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:
 - il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
 - *l'Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016”* sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
- dovrà essere sottoscritta l'offerta tecnica ed l'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata **“Domanda di partecipazione alla gara” di cui al precedente punto 1.A)**, compilando preferibilmente lo schema allegato al presente bando di gara (*Allegato n. 1)*”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:

- il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- l'**Allegato 3** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016” secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (*Allegato 1*) e le offerte (tecnica ed economica) presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare:
 - il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
 - l'**Allegato 3** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016” secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

15.5 Partecipazione Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica

richieste dal presente bando di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1);
- compilare e sottoscrivere il “Documento di gara unico europeo” per le parti di competenza (Allegato 2), fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea;
- compilare e sottoscrivere la “*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016*” (Allegato 3);
- **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del DPR 445/2000 “*di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del Codice*;
- sottoscrivere l'offerta sia tecnica che economica.

15.6 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, nel DGUE nella sezione C- parte III, ad integrazione, devono essere rese le dichiarazioni anche in riferimento all’autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice, e dovrà essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato.

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente Committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) **il D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” (**Allegato n. 2**) fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea, e la “*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*” (**Allegato n. 3**) debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico; c) **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del DPR 445/2000, “*di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del Codice*”.

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

15.7 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

16. Avvalimento

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto e di idoneità professionale (iscrizione CCIAA).

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie e l'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*" di cui alla Parte II[^] del D.G.U.E "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n.2), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'operatore economico concorrente, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del D.L.vo 50/2016 e s.m. e ii., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, c.1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

- L'impresa ausiliaria dovrà presentare:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, allegando contestualmente fotocopia di un documento valido d'identità del dichiarante, con la quale l'impresa dichiara:

- a) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori d'appalto (indicare categorie e classifiche);
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f- ter) del Codice;
- c) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) *eventuale: In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":* dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

2) D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo", fornito in formato elettronico, firmato digitalmente, su supporto magnetico, oltre ad una copia cartacea (*Allegato n. 2*), da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
- **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico";**
- **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";**
- **Parte III "Motivi di Esclusione" - Tutte le sezioni;**
- **Parte IV "Criteri di selezione":**
- **Sezione A "Idoneità":**
Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- **Parte VI "Dichiarazioni finali".**

3) Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.n.50/2016" ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A

CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. stesso, sottoscritto dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma **dell’impresa ausiliaria**.

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

La “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere la seguente documentazione:

1) Tavola riepilogativa delle migliorie proposte, costituita da un’unica tavola con l’indicazione sintetica delle migliorie proposte e della loro ubicazione.

2) Relazione tecnica generale, al massimo di 5 pagine (da intendersi n. 5 facciate oltre alla copertina) in formato A4, illustrante:

- i criteri generali adottati per la formulazione delle migliorie tecniche;
- l’elenco delle migliorie apportate;
- una descrizione sufficientemente dettagliata delle singole migliorie e le motivazioni tecniche alla base di ognuna.

3) Un fascicolo tecnico, costituito da elaborati grafici, schemi progettuali, schede tecniche di prodotti e materiali, specifiche tecniche, relazioni tecniche e dimensionamenti, documentazione fotografica, ecc. costituito da fogli formato A3 o A4, nel numero massimo di 5 fogli (da intendersi n. 5 facciate oltre alla copertina) per ogni miglioria proposta. Ogni miglioria dovrà essere fascicolata autonomamente in modo da agevolare la Commissione nel raffronto con le corrispondenti proposte degli altri concorrenti.

4) Computo metrico di confronto (non estimativo), fra il progetto posto a base di gara e le integrazioni/varianti tecniche proposte. Qualora le integrazioni tecniche si riferiscano ad organismi

autonomi non previsti nel progetto a base d'asta, le loro valutazioni saranno fatte esclusivamente a corpo.

5) Elenco descrittivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/varianti/migliorie.

6) Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle integrazioni tecniche proposte. Si precisa che l'importo degli oneri specifici della sicurezza rimane invariato.

I documenti di cui sopra dovranno essere presentati sia in formato cartaceo che in formato digitale su supporto CD non riscrivibile (Non presentare mediante chiavetta USB), per ogni formato (cartaceo e digitale) un'unica copia.

Non verranno trasmessi agli operatori economici files editabili di progetto.

N.B.1: Si precisa che l'offerta tecnica deve contenere voci di progetto relative alla proposta progettuale e descrizioni, illustrazioni della proposta progettuale e gestionale, mentre non deve recare alcun riferimento ai prezzi, a pena di esclusione, che sono in grado di anticipare il prezzo offerto del concorrente o, comunque, che ne consentano la ricostruzione, prezzi che dovranno essere indicati esclusivamente nell'offerta economica. Ne segue che non si procederà all'esclusione, in quanto non risulta violato il principio di segretezza dell'offerta, allorchè gli importi economici indicati *non abbiano la capacità o la funzione di svelare l'entità del prezzo richiesto, ma siano utilizzati solo al fine di evidenziare la bontà dell'offerta tecnica e delle sue conseguenze applicative anche dal punto di vista dei risparmi di spesa (C.d.S., sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295).*

N.B.2: A corredo dell'offerta tecnica, il concorrente ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.L. - vo. 50/2016 e s.m.i e s.m.i, deve inoltre indicare, motivando adeguatamente, quali tra le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali e, pertanto, esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 53, comma 6, del medesimo decreto. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione ne consentirà l'accesso.

In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. *d), e), g)* del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, *lett. f)* del D.Lgs. n. 50/2016 si rimanda a quanto indicato al paragrafo 15.4 del bando di gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:

L'indicazione della **percentuale del ribasso** da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara resa legale con apposizione del bollo da Euro 16,00, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando di gara (Allegato 4), espressa sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza si riterrà valida l'indicazione in lettere, salvo i casi di errore evidente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo Allegato 4:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto, costi che sono comunque da intendersi inclusi nel valore economico dell'offerta;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*), costi che sono comunque da intendersi inclusi nel valore economico dell'offerta.

N.B.) La mancata indicazione dei propri “Costi della Manodopera” e/o dei propri “Costi Aziendali della Sicurezza” di cui all'art. 95, co. 10 del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i è causa di esclusione dalla gara

Parimenti, sia per i costi della manodopera che per gli oneri aziendali, in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verranno tenuti in considerazione i valori espressi in lettere.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta economica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, *lett. f)* del D.Lgs. n. 50/2016 si rimanda a quanto indicato al paragrafo 15.4 del Bando di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

18. Metodo di valutazione delle offerte:

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:

- Prezzo:	punti 20
- <u>Valore delle integrazioni tecniche migliorative</u>	<u>punti 80</u>
Totale	punti 100

La Commissione, in seduta non pubblica, esaminerà nel merito le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi con il metodo aggregativo-compensatore.

La Commissione utilizzerà i sottoindicati elementi di valutazione, suddivisi secondo i punteggi come di seguito indicato:

COD.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX.
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (MAX 80 PUNTI)		
1	TIPOLOGIA COSTRUTTIVA CHE RIGUARDA IL TOMBAMENTO DEL CANALE E LA PISTA CICLOPEDONALE	35
2	MIGLIORIA ALLA VERNICE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE	15
3	MISURE AGGIUNTIVE DELLA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	15
4	CRITERI MINIMI AMBIENTALI	15
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (MAX 20 PUNTI		
	Prezzo per l'esecuzione dei lavori	20
TOTALE		100

Per l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata la valutazione delle implementazioni offerte secondo i criteri di giudizio descritti qui di seguito, in relazione ai relativi punteggi attribuiti nella griglia soprariportata:

1- TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEL TOMBAMENTO DEL CANALE E DELLA PISTA CICLOPEDONALE (punteggio totale massimo 35 punti)

Si chiede una relazione che illustri compiutamente proposte migliorative rispetto a quanto previsto in progetto. Migliorie alla tipologia costruttiva dello scatolare, per il tombamento del canale e delle restanti fognature e per la realizzazione della pista ciclopedonale: stesura di fondazione in riciclato dello spessore di cm. 50, di base in misto stabilizzato cementato 60Kg/mc per uno spessore finito di cm. 15, di binder in conglomerato bituminoso di spessore pari a cm. 7 e di usura in conglomerato bituminoso con spessore di 3 cm., filette in cls con larghezza di cm. 12 per quelle interne (lato

strada) e 10 cm. per quelle esterne (lato campagna) e delle caditoie per lo scolo delle acque meteoriche.

2-MIGLIORIA ALLA VERNICE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (punteggio totale massimo 15)

Miglioria da apportare alla vernice per la segnaletica orizzontale prevista nel progetto, mediante l'utilizzo di materiali a lunga resistenza all'usura

3-MISURE AGGIUNTIVE DELLA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (punteggio totale massimo 15 punti)

La miglioria consiste nella implementazione delle condizioni di sicurezza previste nel PSC del progetto oltre a proposte migliorative dell'organizzazione del cantiere. Nella proposta dovranno essere indicati, tra gli altri, i seguenti elementi:

- proposte di miglioramento della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure in sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi;
- realizzazione di un programma di coordinamento tra i vari subappaltatori e sub-fornitori previsti;
- proposte di soluzioni operative da adottare nel corso dei lavori, finalizzate a ridurre l'interferenza dei lavori con la viabilità esistente.

4 - RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (punteggio totale massimo 15)

L'offerente deve dimostrare di operare nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l'edilizia, di cui al DM 11 gennaio 2017. In particolare:

- Sistemi di gestione ambientale

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionale e certificato da organismi riconosciuti.

- Diritti umani e condizioni di lavoro

L'offerente deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore con la presente formula:

$$C(a)=\sum_n [W_i*V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a) ovvero punteggio totale;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria

L'attribuzione dei punteggi agli elementi di natura qualitativa verrà effettuata attraverso l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta dei seguenti giudizi:

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Nessuna proposta/ non accettabile/ non migliorativa	0
	Minimi effetti positivi	0,2
	Scarsi effetti positivi	0,4
	Insufficiente	0,5
	Sufficiente	0,6
	Buona	0,7
	Ottima	0,8
	Eccellente	0,9
	Perfetta	1

Per ognuno degli elementi di natura qualitativa si determina la media dei coefficienti variabili da zero ad uno che ciascun commissario attribuisce discrezionalmente alle proposte dei concorrenti.

Si determinano poi i coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

Si procede quindi alla riparametrazione dei punteggi per gli elementi di valutazione di natura qualitativa.

La procedura è la seguente:

Si sommano i punteggi di tutti i criteri qualitativi ottenuti da ciascun concorrente. Si calcolano i coefficienti (compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali) attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti (dividendo cioè il punteggio i -esimo per il punteggio massimo). Fatto ciò si moltiplica il punteggio complessivo massimo previsto per gli elementi di natura qualitativa per il relativo coefficiente.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi coefficienti.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

L'accettazione solo di alcune delle integrazioni tecniche migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile e l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa.

L'Operatore economico che si aggiudica la gara è tenuto ad eseguire i lavori, comprensivi delle migliorie proposte, al prezzo offerto. L'appaltatore si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte ed al recepimento di eventuali pareri delle autorità competenti.

Qualora le proposte di modifica siano tali da incidere sul piano di sicurezza, l'impresa dovrà altresì presentare le proposte di aggiornamento al piano stesso senza variare, in nessun caso, l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

In relazione alle aspettative/esigenze della stazione appaltante sotto il profilo della qualità delle prestazioni, ciascun operatore economico concorrente deve conseguire nella valutazione della proposta tecnica un punteggio minimo di 30 punti sugli 80 complessivamente disponibili, a pena di esclusione dalla gara in rapporto al mancato conseguimento della soglia minima in base all'art. 95, co. 8, del D.lgs. 50/2016. Il punteggio minimo complessivo di 30 punti dovrà essere raggiunto dal concorrente prima della riparametrazione.

La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, provvederà ad aprire la "Busta C - Offerta economica" e ad assegnare i coefficienti agli elementi di natura quantitativa.'

OFFERTA PREZZO	PUNTEGGIO
Prezzo	20

La Commissione provvederà ad assegnare i punteggi relativi al prezzo, con applicazione della formula proporzionale del valor medio:

- Coefficiente 1 al maggior ribasso percentuale offerto = R_{max} ,
- Coefficiente 0,8 all'offerta calcolata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti = R_{med} ,
- Coefficiente 0 al prezzo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio così calcolato:

Quando $R_i \leq R_{med}$ $P(i) = X * (R_i / R_{med})$

Quando $R_i > R_{med}$ $P(i) = X + (1-X) * (R_i - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

Dove:

$P(i)$ = coefficiente dell'offerta i-esima

R_i = ribasso dell'offerta i-esima

R_{med} = il ribasso medio

R_{max} = il ribasso massimo offerto

X = il coefficiente posto uguale a 0,8

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., saranno considerate anormalmente basse, e soggette a verifica di congruità, le offerte che presentano sia il punteggio relativo al prezzo, sia il punteggio relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa, all'esito della riparametrazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

19. Documentazione relativa alla gara , informazioni e chiarimenti e quesiti sulla procedura di gara

Il Bando di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo dell'offerta";
- Allegato 2 DGUE "Documento di gara Unico Europeo";
- Allegato 3 "Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.";
- Allegato 4 "Offerta economica"

sono consultabili e scaricabili sul sito Internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/bandi nella sezione "Bandi di gara e contratti- Profilo del committente" - "Bandi di gara in corso- Lavori".

Parimenti nella sopracitata sezione del sito internet del Comune di Modena, all'indirizzo www.comune.modena.it/bandi, unitamente al Bando di gara e relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati progettuali, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

I chiarimenti e i quesiti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno richiesti esclusivamente in forma scritta, via pec lavoripubblici@cert.comune.modena.it oppure via fax al 059/2032122, all'attenzione dell'ing. Dario Di Vincenzo. L'Amministrazione Comunale si riserva di rispondere esclusivamente a mezzo pec oppure fax.

I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 74, co. 4 del Codice. Ai quesiti formulati oltre il sesto giorno precedente il suddetto termine di scadenza, l'Amministrazione non garantisce la risposta.

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>.

20. Cause di esclusione – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine - **non superiore a sette giorni**- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/01/2019, alle ore 9.30 presso il Palazzo Municipale, Sala della Minor Cella, in Via Scudari 20 a Modena e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico – profilo del committente almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico – profilo del committente almeno 5 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di Gara alla commissione giudicatrice: dopo la prima seduta pubblica, le buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica saranno custodite in armadio chiuso a chiave presso il Servizio Segreteria Generale – Ufficio Contratti e Appalti; le buste contenenti le offerte tecniche saranno custodite in armadio chiuso a chiave presso il medesimo Servizio e dal Responsabile Unico del Procedimento consegnate alla Commissione Giudicatrice, che al termine di ogni seduta riservata riporrà la documentazione di gara dentro lo stesso armadio.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

Qualora in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice risulti che uno o più concorrenti non raggiungano con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso, prima della riparametrazione, il punteggio minimo di 30 punti, gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18 del bando.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 25.

La Commissione procederà a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice all'esito della riparametrazione, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa; in tale caso la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

24. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 25.

25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio dell'impresa concorrente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato, a nulla valendo neppure la data apposta dall'Ufficio Postale;
- trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- L'Amministrazione provvederà a rendere note le date delle sedute pubbliche relative alla presente gara mediante comunicazioni da effettuarsi esclusivamente sul sito Internet <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>
- Si precisa che i concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano che le sopraindicate pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti, impegnandosi a consultare periodicamente il sito.
- Tutti gli adempimenti previsti e vigenti in materia di pubblicità e comunicazione sono assolti mediante pubblicazione sul sito Internet <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente>.
- Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Guido Calvarese.

Tracciabilità dei pagamenti.

L'appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e successive modificazioni.

Obblighi dell'impresa aggiudicataria.

- Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, **da presentarsi in sede di sottoscrizione del contratto.**
- Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs stesso. Può essere richiesta dalla stazione appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge.

- Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.)

per un importo di	€	347.000,00	di cui
per le opere oggetto del contratto	€	312.000,00	
per le opere preesistenti	€	25.000,00	
per demolizione e sgomberi	€	10.000,00	

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 500.000,00.

Le garanzie di cui alla presente lettera c) prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dall'art. 48 comma 5 e 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

- Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Tutte le coperture assicurative sopradescritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alle polizze di cui all'art. 103, commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s. mm. e ii. si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire modifiche (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, agli stessi patti e condizioni. Nel caso che le lavorazioni non siano comprese nell'elenco prezzi si adotteranno i prezzi da determinarsi secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Per le altri eventuali modifiche del contratto si applicano le previsioni di cui al medesimo art. 106 del Codice.

L'Impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare la comunicazione della propria composizione societaria, così come previsto dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del DLgs. n. 50/2016 e del Dlgs n. 81/2008 la ditta risultata aggiudicataria, dovrà presentare **prima dell'inizio dei lavori**, la seguente documentazione:

- dichiarazione del domicilio dell'Impresa;
- copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- incidenza presunta della mano d'opera;
- elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
- il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
- il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;
- giornale dei lavori;
- modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;

- fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
- segnalazione a Hera S.p.A. o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
- quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto;
- programma per l'esecuzione dei lavori;
- riconsegnare il Piano di Sicurezza predisposto dall'Amministrazione appaltante, con eventuali proposte migliorative, debitamente sottoscritto, per quanto di propria competenza, dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal direttore tecnico di cantiere, dal responsabile dei lavoratori per la sicurezza, se nominato e dal capo cantiere. Nel caso la trasmissione del Piano avvenga senza proposte, il Piano si intenderà senz'altro accettato e formerà parte integrante del contratto; in caso di proposte migliorative, l'Amministrazione appaltante si riserva di valutarle e, in caso di parere favorevole, di integrare, comunque prima del termine di inizio dei lavori, il Piano già predisposto, con efficacia contrattuale;
- trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza a norma dell'art. 28, comma 2, D. Lgs 81/2008 sottoscritto come al precedente punto.

Nel caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva, la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, i Piani di Sicurezza, nonché le comunicazioni soprariportate devono essere consegnati prima della redazione del relativo verbale di consegna anticipata.

In caso di ritardo nella presentazione dei suddetti Piani, i tempi di stipula del contratto previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 si ritengono sospesi, trattandosi di documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto/consegna dei lavori.

26. Privacy

Ai sensi dell'art13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l'ing. Nabil El Ahmadiè (sede a Modena in Via San Cataldo, 116, telefono 059 2033301), è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Lavori pubblici, mobilità e manutenzione urbana, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081
- c) i dati personali in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità istituzionali relative al procedimento oggetto della presente comunicazione;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema;

f) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso l'Ufficio Contratti, sito in via Scudari n. 20, nella responsabilità del Dirigente/Funziionario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana in Via S. Cataldo n. 116, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.

Modena, lì 17.10.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Nabil El Ahmadiè